

**Sentenza: 29 maggio 2013, n. 105**

**Materia:** organizzazione e rapporti di lavoro (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e della regione)

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** articolo 3 e articolo 97 Cost.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** art.1, comma 1, della legge Regione Abruzzo 5 aprile 2012 n. 16 [Modifiche alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) ed alla L.R. 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d'Arte e Cultura "Il Quadrivio" di Sulmona per l'organizzazione del Premio Sulmona)]

**Esito:** illegittimità della disposizione censurata

**Estensore:** Francesca Casalotti

Con la sentenza in esame la Corte interviene a delineare i limiti della legislazione regionale in materia di organizzazione e rapporti di lavoro dichiarando illegittima una norma della Regione Abruzzo che prevede un aumento del limite percentuale per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione regionale e un rinnovo per tre anni di tali incarichi.

La norma censurata prevede che gli incarichi di Dirigente di servizio - nelle more della copertura a tempo indeterminato ed al fine di garantire specifiche necessità funzionali dell'Ente - possano essere conferiti, entro il limite del 10% delle posizioni dirigenziali, con contratto a tempo determinato rinnovabile per massimo 3 anni, a dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato in servizio presso la Direzione interessata che siano in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, nonché di una specializzazione professionale altamente qualificata. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta regionale mediante selezione, su proposta del Direttore competente, nel rispetto delle relazioni sindacali.

Secondo il ricorrente, così disponendo, la norma impugnata lederebbe l'art. 3 della Cost., in quanto - prevedendo la possibilità di conferire gli incarichi da essa contemplati elusivamente a dipendenti regionali in servizio presso la direzione interessata - riconoscerebbe un beneficio a tali lavoratori, introducendo una disparità di trattamento rispetto a coloro che, pur non incardinati presso i ruoli regionali, siano comunque in possesso dei requisiti richiesti.

Inoltre, tale norma violerebbe l'art. 97, commi 1 e 3, Cost., in primo luogo per contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità della p.a.

A tal proposito occorre tenere presente che a livello statale il d.lgs. n. 165 del 2011 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" all'art. 19, comma 6, prevede, che gli incarichi dirigenziali possano essere affidati a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione entro il limite massimo complessivo del 10% della dotazione

organica dei dirigenti di prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli di seconda fascia e una durata massima per gli incarichi di 5 anni, estendendo l'applicabilità di tale previsione alle Regioni (comma 6 *ter*, art. 19).

In tal modo, secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la norma censurata, in primo luogo, aumentando il limite percentuale massimo stabilito per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali dell'Amministrazione e prevedendone un rinnovo per tre anni, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali che disciplinano l'organizzazione degli Uffici e il rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2011. In secondo luogo - premesso che la partecipazione al concorso può essere condizionata al possesso di requisiti fissati dalla legge al fine di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione - la norma censurata precluderebbe irragionevolmente l'accesso alla dirigenza ai dipendenti non facenti parte della direzione generale interessata.

Con la sentenza in questione la Corte ha accolto le censure di legittimità con riferimento all'art. 97 Cost. Resta assorbito il profilo di illegittimità costituzionale sollevato in riferimento all'art. Cost.

Per effetto della norma impugnata, infatti, la quota di incarichi conferibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali regionali può arrivare al limite del 10%, cui si aggiunge un 'ulteriore quota, anch'essa pari al 10%, per gli incarichi attribuibili a soggetti esterni all'ente regionale con contratto a tempo determinato, per un complessivo 20%.

Ad avviso della Corte il quadro legislativo che emerge dalle modifiche legislative impuginate - consentendo il ricorso al conferimento di incarichi dirigenziali in misura addirittura doppia rispetto alla disciplina introdotta dallo Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia - costituisce un sicuro indizio dell'incongruenza della norma impugnata rispetto alla realizzazione del principio del buon andamento della p.a.

Tale principio richiede che le funzioni di direzione delle strutture fondamentali dell'apparato burocratico siano attribuite a soggetti muniti di adeguate competenze; il che è assicurato essenzialmente dal fatto che i soggetti ai quali quegli incarichi sono affidati rivestano la corrispondente qualifica alla quale abbiano avuto accesso a seguito di apposita selezione comparativa.

Ciò non esclude che possano esserci eccezioni : la Corte ammette, infatti, che sulla base dell'assenza in organico di dipendenti che possano vantare i requisiti richiesti, sia consentito all'amministrazione di affidare temporaneamente tali funzioni a soggetti che offrano comunque adeguate garanzie di professionalità. Tuttavia, al fine di non vanificare nei fatti le esigenze tutelate dall'art. 97 Cost., le eccezioni alla regola generale devono essere contenuti entro limiti quantitativi ristretti, quali quelli previsti dalla disciplina statale, e nell'osservanza di procedure di selezione che garantiscano il possesso dei requisiti di professionalità richiesti.

Sotto questo ultimo profilo, la Corte contesta alla norma impugnata l'estrema vaghezza circa il meccanismo di individuazione degli impiegati cui conferire incarichi di dirigente di servizio, senza che questa indichi le modalità di svolgimento della selezione e i criteri in base ai quali questa deve essere condotta.